

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 34 Data: 18/09/2003	Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA, DENOMINATA: FIERA DELL'OLIVA E DEI PRODOTTI AUTUNNALI.
---	---

L'anno duemilatre, il giorno diciotto, del mese di Settembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

CRESCENTINI IVONNE	P	CRESCENTINI DAVIDE	P
OLIVIERI PIER GIORGIO	P	MORETTA TOMMASO	P
CAVALLUCCI MARZIO	P	FIORE PASQUALE	P
MATRICARDI M. LUIGINA	P	CAPPONI ANTONELLA	A
LEARDINI RENZO	P	BRAVI MAURO	P
VALLORANI LUIGI	P	GAIA ANGELINO	P
ZANGHERI ANTONIO	P	DI MONTE GIUSEPPE	P
ORSI STEFANO	P		
BALLABENE GIANLUCA	P		
ROGAZZO GIUSEPPE	P		

Presiede Ivonne Crescentini nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:

LEARDINI RENZO

BRAVI MAURO

CAVALLUCCI MARZIO

La seduta è pubblica.

OGGETTO. Approvazione del Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche in occasione dello svolgimento della sagra, denominata: Fiera dell'Oliva e dei Prodotti Autunnali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

Visto l'art. 8, comma 1°, lett. c), della Legge Regionale 25.06.1999, n° 12: *Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°114*, il quale prevede:

“Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni:

- a) compilano e approvano, ove mancanti, le graduatorie delle presenze nei mercati e nelle fiere;
- b) approvano la sanatoria dei mercati e delle fiere;
- c) approvano il regolamento dei mercati e delle fiere;
- d) possono determinare la tipologia merceologica dei singoli posteggi, ai sensi del comma 15 dell'art.28 del D.Lgs. n° 114 del 1998”;

Considerato che nel Comune di Coriano, nella 3^a e 4^a domenica del mese di novembre di ogni anno, si svolge la Sagra, denominata “Fiera dell'Oliva e dei Prodotti Autunnali”, organizzata dal Comune di Coriano e dalla Pro Loco di Coriano;

Preso Atto che la suddetta manifestazione, denominata “Fiera dell'Oliva e dei Prodotti Autunnali”, era stata regolarmente istituita come fiera locale e disciplinata con Regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n° 80 del 30 dicembre 1994, ma, successivamente, a seguito di nuova normativa in materia, il Comune ha recepito con Deliberazione di G.C. n° 11 del 09.01.2002, la esclusione da parte della Regione di detta manifestazione dal novero delle fiere per cui dall'edizione dell'anno 2002 è da annoverare quale sagra paesana.

Ritenuto che il Regolamento di Mercato, approvato con Deliberazione di C.C. n° 57/01 del 27.10.2000, sia da ritenersi insufficiente e limitativo rispetto alle esigenze poste dalla complessa organizzazione necessaria per lo svolgimento della suddetta manifestazione;

Vista la proposta di Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche in occasione dello svolgimento della sagra, denominata: Fiera dell'Oliva e dei Prodotti Autunnali, presentata dall'Ufficio Attività Economiche e dal Comando di Polizia Municipale;

Ritenuto di dovere adottare tale proposta di regolamento nell'interesse generale sia degli organizzatori della manifestazione, sia degli operatori ambulanti e sia della popolazione interessata.

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 114;

Vista la Legge Regionale 25 giugno 1999, n° 12;

Vista la Deliberazione della giunta Regionale 26 luglio 1999, n° 1368;

Visto il Regolamento di Mercato

PROPONE

1) di approvare l'allegato Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche in occasione dello svolgimento della sagra, denominata: Fiera dell'Oliva e dei Prodotti Autunnali, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO - FAVOREVOLE - f.to DOTT. MARISA MONTANARI

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000;
- Udita sull'argomento la relazione dell'assessore alle Attività Economiche, Sig. Orsi Stefano;
- Preso atto degli interventi dei consiglieri Fiore Pasquale, Gaia Angelino, Vallorani Luigi, Bravi Mauro, Di Monte Giuseppe, Crescentini Davide e Olivieri Pier Giorgio, risultanti integralmente dalla trascrizione da nastro magnetico della seduta consiliare, i quali intervengono per chiarimenti sugli artt. 6, 7, 16, 17, 21 e 22;
- Uditi i chiarimenti forniti dal dipendente Gianfranco De Conti, istruttore direttivo P.M. estensore della bozza di regolamento;
- Preso atto del dibattito che, integralmente trascritto da nastro magnetico, viene allegato all'originale del presente atto;
- Ritenuto di dovere apportare alla proposta di regolamento le seguenti modifiche:
 - Art. 6:
 - 1° comma lett. C):
dopo al parola "accessori" togliere le seguenti parole inserite tra parentesi: "(ad esclusione della produzione esotica)";
 - 3° comma punto 2):
dopo la parola "sede" togliere "nel Comune di Coriano" e sostituire con le parole: "nella Provincia di Rimini ad insindacabile giudizio della commissione fiera";
 - Art. 7:
 - 4° comma:
dopo le parole: "di mt 0,50" aggiungere "e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza";
- Ritenuto di dover provvedere;
- Con voti favorevoli 12, 1 contrario espresso dal consigliere Gaia Angelino, motivato dalla non conoscenza dei nominativi dei componenti la "commissione fiera" e l'astensione dei consiglieri Fiore Pasquale, Di Monte Giuseppe e Bravi Mauro;

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche in occasione dello svolgimento della sgra denominata "fiera dell'oliva e di prodotti autunnali" nel testo approvato dal Consiglio Comunale allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI CORIANO
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA, DENOMINATA:
“FIERA DELL’OLIVA E DEI PRODOTTI AUTUNNALI”.**

ART. 1
TIPO DI MANIFESTAZIONE

La manifestazione denominata “Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali” è stata regolarmente istituita come fiera locale e disciplinata con Regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n° 80 del 30 dicembre 1994.

Successivamente, a seguito di nuova normativa in materia, il Comune ha recepito con Deliberazione di G.C. n° 11 del 09.01.2002, la esclusione da parte della Regione di detta manifestazione dal novero delle fiere per cui dall’edizione dell’anno 2002 è da annoverare quale sagra paesana.

ART. 2
SOGGETTI ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE

“La Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali” è una sagra paesana a tema ed è organizzata dalla Pro Loco di Coriano in collaborazione con il Comune di Coriano.

ART. 3
CALENDARIO

La sagra, denominata “Fiera dell’Oliva e dei prodotti Autunnali” si svolge in Coriano Capoluogo nella 3° e 4° domenica di novembre di ogni anno.

ART. 4
COMPETENZE DEGLI ORGANIZZATORI

Il Comune e la Pro Loco di Coriano collaborano reciprocamente per la buona riuscita della manifestazione.

Il Comune, nell’ambito della manifestazione, svolge prevalentemente i seguenti compiti:

- provvede ad esaminare la regolarità delle domande di partecipazione;
- provvede a predisporre la planimetria della sagra con indicati i posteggi da assegnare ai singoli partecipanti;
- provvede, nei giorni di svolgimento della manifestazione, ad assegnare i posteggi agli assegnatari e agli spuntisti (ossia, agli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione e che si presentano all’apertura della sagra).

La Pro Loco di Coriano svolge prevalentemente i seguenti compiti, sopportandone i relativi costi:

- provvede a predisporre e inviare agli operatori le comunicazioni sulle modalità di partecipazione;
- provvede a pubblicizzare la manifestazione;
- provvede ad allestire gli stand gastronomici e l’impianto elettrico provvisorio;

- provvede a scritturare l'orchestra ed eventuali spettacoli e/o trattenimenti di piazza.

ART. 5
SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE

Alla sagra possono partecipare:

- 1) i titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n° 114/98, provenienti da tutto il territorio nazionale;
- 2) i produttori agricoli di cui alla legge n° 59/63 così come modificata dal decreto legislativo n° 228/01;
- 3) coloro che vendono le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo;
- 4) gli espositori delle imprese produttrici, aventi finalità di promozione delle attività produttive di beni e servizi.

ART. 6
SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI ALLA VENDITA

Alla sagra sono ammessi i seguenti settori merceologici:

- a) Settore alimentare con le seguenti specializzazioni merceologiche:
Olio di oliva; prodotti vitivinicoli; funghi e tartufi; frutta e verdura di stagione, esotica e secca; miele e derivati; salumi, insaccati e formaggi; dolciumi; pane e sfarinati; erboristeria ed essenze naturali.
- b) Settore non alimentare con i seguenti gruppi merceologici omogenei:
artigianato in tutte le sue manifestazioni, nazionale ed esotico; attrezzature agricole ed articoli da giardino; forni ecologici e fontane; giocattoli; articoli di equitazione e sport; attrezzature per bricolage e hobbistica; ferramenta; oggetti di antiquariato; cose vecchie ed usate; profumeria e cosmesi; animali domestici e d'affezione; animali di bassa corte; piante e fiori.
- c) Settore non alimentare con la seguente tipologia merceologia:
abbigliamento ed accessori (ad esclusione della produzione esotica); abbigliamento intimo; pelletteria; merceria; prodotti tessili; prodotti per l'arredamento della casa (salvi i diritti già acquisiti).

Agli operatori di cui al suddetto settore c) possono essere assegnati unicamente posteggi, sempre nel rispetto dei criteri di priorità di assegnazione dei posteggi e nei limiti della loro disponibilità, interessanti le seguenti vie o tratti di esse:

- Via Renzi, nel tratto tra Via Garibaldi e Via Neruda;
- Via Pedrelli e relativa piazzetta;
- Via M.L.King,;
- Via Garibaldi, nel tratto compreso dal civico n° 169 a Via della Grotta/Via Circonvallazione.

Non sono ammessi, in tutta l'area della sagra:

- 1) gli operatori che effettuino la somministrazione di alimenti e bevande.
- 2) le associazioni o enti morali aventi finalità assistenziali, ad eccezione di quelli che hanno una sede nel Comune di Coriano;
- 3) i partiti politici e le associazioni sindacali.

ART. 7

AREE PUBBLICHE OCCUPATE DALLA FIERA

Le aree pubbliche occupate dalla fiera interessano: Via Garibaldi, nel tratto tra Via Giovagnoli e Via della Grotta, Via Circonvallazione; stradone fiancheggiante Via Garibaldi; Via Renzi, nel tratto tra Via Garibaldi e Via Neruda; Via Pedrelli e relativa piazzetta adiacente; Via M.L.King; Piazza Don Minzoni; Piazza F.lli Cervi e Piazza Mazzini.

Il Sindaco, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, può limitare o vietare la localizzazione dei posteggi nelle suddette aree.

Il fronte espositivo della sagra non si interrompe in corrispondenza degli ingressi delle abitazioni e dei passi carrai.

Al fine di garantire ai residenti il diritto di accesso ai loro immobili, gli espositori sono tenuti a mantenere il loro mezzo o banco ad almeno ml. 0,80 di distanza dal confine delle abitazioni.

Tra un posteggio e l'altro deve intercorrere una distanza minima di ml. 0,50.

ART. 8

AREE ESPOSITIVE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Le aree immediatamente antistanti gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa, nelle vie fieristiche, sono destinate ad attività espositiva.

I titolari delle autorizzazioni relative ai suddetti esercizi possono chiedere la concessione del relativo suolo pubblico, presentando regolare domanda entro 40 giorni prima del giorno di inizio della fiera. La concessione può essere data per una superficie di lunghezza in parte o pari a quella del negozio, e di profondità pari a quella dei posteggi per il commercio su aree pubbliche della stessa via.

I titolari di detti esercizi commerciali devono versare, a titolo di contributo fiera e relativo pagamento della TOSAP, una somma economica pari a quella pagata dagli operatori ambulanti, come meglio precisato all'art. 21;

Qualora le aree di cui al 1° comma del presente articolo, non siano richieste dai titolari degli esercizi antistanti, possono essere assegnate agli operatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo le disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento. In tale caso, verrà lasciato uno spazio antistante l'entrata dell'esercizio commerciale non superiore a ml. 3, unicamente se entro la data sopra indicata verrà comunicato che l'esercizio resterà aperto nei giorni di fiera.

ART. 9

SUPERFICIE DEI POSTEGGI

La superficie di ciascun posteggio è determinata in apposita planimetria.

Al fine di rendere possibile una razionale localizzazione dei posteggi, i richiedenti devono indicare sulla domanda la effettiva superficie che intendono occupare.

La effettiva superficie comprende, oltre all'area di vendita, lo spazio occupato dalla tenda, ombrellone, ecc., nonché, se espressamente richiesto in domanda, dell'eventuale automezzo.

ART. 10

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione, da presentarsi in bollo dai non concessionari di posteggio, dovranno essere indirizzate al Comune di Coriano e dovranno riportare :

- 1) Generalità complete del richiedente (cognome e nome, nazionalità, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, recapito telefonico);
- 2) Indicazione dell'attività di cui è titolare e gli estremi dell'eventuale autorizzazione di cui è in possesso;
- 3) Data di anzianità dell'azienda propria o del dante causa;
- 4) Specializzazione o tipologia merceologica di vendita, effettivamente espletata;
- 5) Dichiarazione (eventuale) se ha partecipato a precedenti edizioni della fiera/sagra;
- 6) La effettiva superficie che si intende occupare (con o senza automezzo);
- 7) Richiedere se necessita allacciamento ai punti luce predisposti dagli organizzatori;
- 8) La domanda dovrà essere accompagnata dal versamento del contributo fiera e della TOSAP, come meglio precisato all'art. 21.

Gli elementi, come sopra meglio elencati, sono necessari ai fini della regolarità della domanda.

I concessionari di posteggi dovranno presentare semplice comunicazione di partecipazione con indicati gli elementi di cui ai punti nn° 1 - 7 e 8.

ART. 11

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI PRIORITA' DEI DANTI CAUSA

Chi è subentrato nella gestione o nella titolarità di un'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, acquista i titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal "dante causa".

A tale fine il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

- 1) Certificato del Comune che attesti l'anzianità dell'azienda del dante causa; oppure,
- 2) Autocertificazione che dichiari l'anzianità dell'azienda del dante causa;

Qualora sia ancora in corso il subingresso, il richiedente dovrà allegare alla domanda un certificato del Comune presso cui la pratica è istruita, attestante che la relativa domanda è depositata agli atti dell'ufficio.

Se l'originale autorizzazione è stata rilasciata dal Comune di Coriano, o la pratica di subingresso è pendente presso i suoi uffici, è sufficiente che nella domanda si faccia menzione di ciò.

ART. 12

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER LE SINGOLE EDIZIONI DELLA SAGRA

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

L'assegnazione del posteggio è personale ed ha durata limitata ai giorni della sagra.

Le domande di assegnazione del posteggio devono essere presentate al Comune di Coriano, almeno 40 giorni prima dell'inizio della sagra. A tal fine, fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

L'Ufficio comunale competente provvederà, poi, ad inviare copia fotostatica delle domande pervenute alla Associazione Pro Loco di Coriano.

ART. 13

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Per gli operatori non concessionari di posteggio, l'assegnazione dei posteggi viene effettuata autonomamente, in base ai criteri ed indirizzi indicati dal presente Regolamento, da una apposita Commissione composta da n° 6 componenti di cui n° 3 in rappresentanza del Comune di Coriano

e precisamente: l'Assessore alle Attività Economiche, il Comandante di P.M. e il Responsabile Ufficio Attività Economiche o loro delegati.

e n° 3 designati dall'Associazione Pro Loco di Coriano.

L'assegnazione di posteggio verrà effettuata, nei limiti dei posteggi disponibili, secondo una graduatoria che tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) Per tutti gli operatori che hanno partecipato almeno ad una delle tre ultime edizioni della sagra:

- 1) il maggior numero di presenze maturate nella sagra;
- 2) in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda.

b) Per tutti gli operatori che partecipano per la prima volta o che hanno perso il diritto di graduatoria:

- 1) in base alla specializzazione merceologica, nell'ordine: olio di oliva, prodotti vitivinicoli, funghi e tartufi, antiquariato (miele e derivati, formaggi: unicamente per i produttori agricoli), in caso di parità di specializzazione merceologica, vale la maggiore anzianità di azienda;
- 2) maggiore anzianità di azienda;
- 3) data di presentazione della domanda, quando non sono espressi i dati di cui sopra.

Il titolo di priorità rappresentato dal più alto numero di presenze alla sagra è accertato d'ufficio, sulla scorta degli atti relativi alle fiere tenute negli anni precedenti.

Per gli operatori aventi la tipologia merceologica di cui all'art. 5, punto c (abbigliamento, pelletteria, ecc), del presente Regolamento, l'assegnazione dei posteggi avviene, nel limite dei posteggi disponibili e con i criteri di cui sopra; unicamente e limitatamente nelle vie indicate nel suddetto articolo 5, penultimo capoverso.

Agli operatori che hanno occupato ininterrottamente uno stesso posteggio nelle ultime tre edizioni della manifestazione, verrà assegnato lo stesso posteggio anche per le edizioni successive, salvo motivata richiesta dell'assegnatario e compatibilmente con le previsioni normative del presente regolamento.

ART 14

PRESENZE MATURATE

La presenza maturata in ognuna delle edizioni della sagra deve essere effettiva, ossia l'operatore deve avere effettivamente esercitato l'attività in entrambe le giornate di svolgimento della manifestazione.

ART. 15 ANZIANITA' DI AZIENDA

L'anzianità di azienda viene documentata con autocertificazione oppure con la seguente documentazione, rispettivamente:

- a) per gli operatori ambulanti, dall'Autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98;
- b) per i produttori agricoli, dall'Autorizzazione di cui alla legge n° 59/63 o dalla denuncia inizio attività di cui al D.Lgs. n° 228/01;
- c) per coloro che vendono le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, dal Certificato ex art. 121 del T.U.L.P.S. o dall'autocertificazione;
- d) per gli espositori delle imprese produttrici aventi finalità di promozione delle attività produttive di beni e servizi, dal Certificato di iscrizione al Registro Imprese

A R T . 1 6 CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

La concessione decennale di posteggio verrà rilasciata nei termini e nei modi previsti dal vigente Regolamento di Mercato.

Per gli operatori che hanno partecipato alle edizioni precedenti a quella del 1998, si procederà in sanatoria e a salvaguardia dei diritti acquisiti dagli operatori partecipanti alle fiere, al rilascio della concessione decennale ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n° 12 il quale stabilisce:

“Agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge (ossia, al 30 giugno 1999) , il Comune sede di posteggio rilascia, a richiesta dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale di cui all'art. 2 per il posteggio utilizzato”.

Pertanto, gli operatori che hanno acquisito il diritto di cui al summenzionato art. 8, comma 5, della L.R. 12/99, dovranno presentare apposita domanda di concessione decennale di posteggio in sanatoria al Comune entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, pena la perdita di tale diritto.

Ai richiedenti verrà assegnato il posteggio da loro scelto in base ai seguenti criteri di priorità:

- 1) posteggio occupato ininterrottamente nelle edizioni dei tre anni in sanatoria; non volendo o non potendo usufruire di tale facoltà:
- 2) maggiore numero di presenze maturate nella sagra;
- 3) in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda.

ART.17 GRADUATORIA

L'Ufficio comunale Attività Economiche procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune , almeno 10 giorni prima dello svolgimento della sagra, della planimetria indicante i posteggi e i loro assegnatari.

I richiedenti che abbiano presentato in tempo utile la domanda di partecipazione possono presentare per iscritto, in carta libera, eventuali reclami fino al quinto giorno precedente all'inizio della sagra.

ART.18 PLANIMETRIA E GRADUATORIA

Presso l'Ufficio comunale Attività Economiche è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria della sagra con l'indicazione numerata dei posteggi e relativa superficie;
- b) la planimetrie delle edizioni passate indicante il posteggio assegnato ai singoli partecipanti;
- c) il registro della graduatoria dei partecipanti indicante la maggiore anzianità di presenze.

ART. 19 DOMANDE PRESENTATE IN RITARDO

Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini, saranno ammessi a partecipare e verrà loro assegnato, da parte della Commissione fiera, un posteggio nei limiti di disponibilità, applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- a) per gli operatori che hanno partecipato almeno ad una delle tre ultime edizioni della sagra:
 - 1) il maggior numero di presenze maturate nella sagra;
 - 2) in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda;
- b) per gli operatori che partecipano per la prima volta o hanno perso il diritto di graduatoria:
 - 1) in base alla specializzazione merceologica, nell'ordine: olio di oliva, prodotti vitivinicoli, funghi e tartufi, antiquariato (miele e derivati, formaggi: unicamente per i produttori agricoli) e, proseguendo nell'ordine, altra specializzazione che la Commissione ritenesse carente o particolarmente importante per la qualificazione della sagra;
 - 2) in caso di parità di specializzazione, la maggiore anzianità di azienda;
 - 3) per le altre tipologie merceologiche, la data di presentazione della domanda;
 - 4) a parità di data di presentazione, la maggiore anzianità di azienda.

Per gli operatori aventi la tipologia merceologica di cui all'art. 5, punto c (abbigliamento, pelletteria, ecc), del presente Regolamento, l'assegnazione dei posteggi avviene, nei limiti dei posti disponibili e con i criteri di cui sopra, unicamente e limitatamente nelle vie indicate nel suddetto articolo 5, penultimo capoverso.

ART. 20 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

NELLE GIORNATE DI MANIFESTAZIONE

Il responsabile dell'Ufficio Attività Economiche o dipendente del Comando di Polizia Municipale provvede direttamente, nei giorni di sagra, ad assegnare agli spuntisti i posteggi rimasti liberi o non occupati dagli assegnatari.

L'assegnazione dei posteggi avviene, nei limiti della disponibilità, applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- 1) il maggior numero di presenze maturate nella sagra e, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda;
- 2) in base alla specializzazione merceologica, nell'ordine: olio di oliva, prodotti vitivinicoli, antiquariato (miele e derivati, formaggi: unicamente per i produttori agricoli) e, a parità di specializzazione, vale la maggiore anzianità di azienda;
- 3) maggiore anzianità di azienda per tutti gli altri operatori.

Per gli operatori aventi la tipologia merceologica di cui all'art. 5. punto c (abbigliamento, pelletteria, ecc.), l'assegnazione avviene, nei limiti dei posteggi disponibili siti, unicamente e limitatamente, nelle vie indicate nel suddetto articolo 5, penultimo capoverso, applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- 1) il maggior numero di presenze maturate nella sagra;
- 2) la maggiore anzianità di azienda.

Gli spuntisti che, pur avendo partecipato alla prima giornata della manifestazione, non abbiano corrisposto il pagamento di cui al successivo art. 21 per entrambe le giornate della manifestazione, non hanno alcun diritto ad un posteggio per la seconda giornata, partecipando, nel caso, alla nuova spunta secondo i criteri di cui sopra.

ART. 21

PAGAMENTO TOSAP E CONTRIBUTO SAGRA PER RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE

Gli assegnatari di posteggio devono effettuare il pagamento della TOSAP e relativo contributo sagra per il rimborso spese organizzative, mediante versamento alla Pro Loco di Coriano, in una unica soluzione, con le modalità che verranno ritenute più idonee e che verranno, di volta in volta, comunicate agli operatori stessi.

Al Comune spetta l'esazione per l'occupazione di suolo pubblico nelle forme e nei modi contemplati nel Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP.

All'Associazione Pro Loco di Coriano spetta il versamento del contributo sagra la cui somma economica sarà annualmente determinata con provvedimento da parte della Commissione sagra di cui al precedente art. 13, su proposta del Consiglio d'Amministrazione della Pro Loco.

Le somme economiche riscosse a titolo di TOSAP saranno versate dalla Pro Loco al Comune di Coriano.

La suddetta Commissione può ridurre o esonerare, unicamente, dal versamento del contributo sagra, quegli espositori con vendita limitata o particolarmente importante per la qualificazione della manifestazione.

L'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo, dovrà essere conservato presso il banco di vendita.

Gli organizzatori sono esentati dal pagamento della TOSAP per l'occupazione di suolo pubblico effettuato per i propri allestimenti.

ART. 22

RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE

Le disdette pervenute entro 15 giorni prima dell'inizio della sagra danno diritto alla restituzione integrale delle somme eventualmente già versate.

ART. 23

OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi devono essere occupati entro le ore 10,00 del primo giorno di sagra e le ore 09,00 del secondo giorno di sagra.

In caso di mancata occupazione entro le ore 10,00 del primo giorno della manifestazione, l'assegnatario perde il diritto di partecipare all'intero svolgimento della fiera, a meno che l'assegnatario ritardatario non abbia comunicato, anche in via telefonica, il motivo del ritardo.

L'assegnatario che non abbia partecipato alla prima giornata, ma che provveda a comunicare all'Ufficio Attività Economiche, entro il quarto giorno successivo alla manifestazione, il desiderio di partecipare nella seconda giornata dell'edizione, avrà la precedenza nell'assegnazione di un posteggio rispetto agli spuntisti.

In caso di mancata occupazione entro le ore 09,00 del secondo giorno della manifestazione, l'assegnatario perde il diritto di partecipare esclusivamente per il solo giorno.

ART. 24

AMPLIFICAZIONE DI VOCI E SUONI

I commercianti non possono fare uso di altoparlanti. E' vietato altresì richiamare l'attenzione dei frequentatori con grida e schiamazzi.

Tutti i commercianti devono mantenere un comportamento corretto e decoroso, sia nei confronti degli altri operatori che dei frequentatori.

ART. 25

UTILIZZO DEI POSTEGGI E MODALITA' DI VENDITA

L'operatore deve mantenere dignitosamente lo spazio espositivo occupato possibilmente creando un caratteristico stand, esponendo nel migliore modo la merce.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti specifici alle caratteristiche della sagra e previsti nell'assegnazione del posteggio in base alla propria autodichiarazione, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.

L'operatore dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, utilizzando gli appositi punti luce già predisposti ovvero con generatori propri, evitando di adagiare al suolo cavi elettrici, ma utilizzando esclusivamente collegamenti aerei ad idonea altezza dal suolo.

E' vietato:

- 1 – ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- 2 – sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni se non autorizzate;
- 3 – compiere atti che possono turbare l'ordine e la disciplina della espressione diretta;
- 4 – insudiciare in qualsiasi modo il suolo pubblico o aperto al pubblico;
- 5 – tenere materie che sono causa di cattive o nocive esalazioni;
- 6 – accendere fuochi liberi;
- 7 – occupare superficie diversa da quella concessa.

L'organizzazione non assume responsabilità di qualsiasi natura per i danni, sottrazioni e deperimento delle merci che dovesse comunque derivare dagli/agli operatori e dai/ai frequentatori.

ART. 26 **REVOCA DEI POSTEGGI**

I posteggi sono revocati d'ufficio senza alcun diritto al rimborso delle somme versate nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) gravi scorrettezze commerciali;
- 3) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme igienico sanitarie e quant'altro attinente;
- 4) esposizione e vendita di prodotti non previsti nella sagra e/o nell'assegnazione del posteggio (fa fede la dichiarazione della domanda di partecipazione).

ART. 27 **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AMMINISTRATIVI**

Indipendentemente dall'eventuale sanzione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento e alle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di commercio su aree pubbliche, danno luogo a carico dei responsabili, alle sanzioni amministrative previste all'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e all'art. 15 del vigente Regolamento di Mercato.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to IVONNE CRESCENTINI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

Num. Reg. _____ Data 30/09/2003

La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

- Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. _____ del _____

- Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. _____ del _____

-In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000

-Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, Dlgs n. 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Num. Reg. _____

Data _____

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal 30/09/2003 al 15/10/2003

IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

- la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta
esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:

- invio al CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data _____ prot. n. _____ senza aver adottato, nei 30
giorni successivi, provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1 Dlgs n. 267/2000)

- invio al CO.RE.CO in data _____ prot. n. _____ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 127, comma 1, Dlgs
267/2000)

- comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ n. _____

Lì 25/10/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI